

Criteria di valutazione comuni:

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009.

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto. Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Deroga assenze per la validità dell'anno scolastico

Per quanto riguarda la rilevazione della presenza in didattica a distanza è riportato nel piano della DDI: " i docenti, all'inizio della videolezione, verificheranno la presenza degli studenti e anoteranno le assenze sul registro elettronico, considerando assente l'alunno che pur connesso non attiva webcam e/o microfono. Qualora l'alunno manifestasse al docente problemi di connessione o strumentazione, tali problemi devono essere comprovati dai genitori e risolti tempestivamente, eventualmente e ove sia opportuno con la collaborazione della scuola. L'assenza, il ritardo e l'uscita anticipata durante le videolezioni devono essere giustificati alla stregua di ciò che avviene nelle lezioni in presenza, tramite invio della foto della giustificazione all'indirizzo di posta istituzionale del coordinatore. La presenza sincrona degli studenti sarà oggetto di valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale."

Gli obiettivi formativi delle varie discipline sono costruiti sulla base dell'identificazione delle conoscenze e delle abilità (assunti come indicatori delle competenze) e nel primo biennio vengono elaborati in modo da raccordarsi a quelli in uscita dalle scuole del primo ciclo.

Nel secondo biennio gli obiettivi formativi sono costruiti nel rispetto della continuità della formazione e della interdisciplinarietà, perseguendo anche competenze trasversali.

Al quinto anno l'attività formativa si rafforza nelle competenze specifiche per il raggiungimento di obiettivi legati sia al contesto territoriale sia alle competenze necessarie agli studenti che vogliono proseguire il loro percorso di studio con la frequenza di corsi universitari o altri corsi post diploma.

I dipartimenti, sulla base di queste premesse e in accordo con i Decreti e le Linee guida riguardanti la definizione delle competenze da raggiungere alla fine del ciclo di studi obbligatorio e al conseguimento del diploma, hanno elaborato i curricoli per disciplina

specificando le competenze attese alla fine di ogni ciclo e griglie di valutazione comuni a tutti i docenti della stessa disciplina.

Parallelamente i Consigli di Classe, all'inizio di ogni anno scolastico, elaborano la progettazione di classe che chiarisce obiettivi, metodi, strumenti di valutazione, numero di verifiche in coerenza con quanto proposto dai dipartimenti disciplinari.

I dipartimenti allestiscono inoltre prove d'ingresso comuni per le classi prime e le classi terze per la rilevazione dei livelli di partenza degli studenti, lasciando ai singoli docenti la decisione di proporre prove d'ingresso anche alle altre classi.

Dopo la valutazione iniziale ogni singolo docente redige la propria programmazione personale. Sulla base di quanto emerso in entrata e sulla base del curriculum di Dipartimento, in relazione a quanto indicato dal Collegio Docenti e a quanto concordato in sede di Dipartimento disciplinare, i docenti individuano la tipologia delle verifiche da effettuare e il numero minimo di prove da somministrare durante l'anno scolastico. Ogni docente decide autonomamente, tenendo conto di particolari esigenze degli studenti BES, se comunicare in anticipo le prove.

Le prove conterranno anche il peso di ogni esercizio proposto con la segnalazione di tutti gli indicatori che vengono presi in considerazione durante la correzione.

I criteri di valutazione, riportati nelle griglie elaborate dai dipartimenti per ogni disciplina, vengono condivise con gli studenti all'inizio dell'anno scolastico e riportati anche sul registro elettronico, vengono ridiscussi con gli studenti solo in caso di cambiamenti.

I risultati delle valutazioni vengono riportati sulle verifiche scritte con la segnalazione delle valutazioni per ogni indicatore o gruppo di indicatori riportati sulle griglie; i risultati delle prove orali vengono comunicati agli studenti sempre in relazione a quanto riportato sulle griglie.

Le valutazioni delle verifiche orali e pratiche vengono comunicate alla fine della verifica e registrate entro la giornata; le verifiche scritte vengono corrette, riconsegnate agli studenti per la discussione e la correzione nel più breve tempo possibile e le valutazioni registrate sul registro elettronico entro il giorno successivo alla riconsegna dei compiti.

Tutte le verifiche scritte vengono annotate sul registro e conservate agli atti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Griglia DAD

Per la valutazione di fine quadrimestre, il docente può tener conto di aspetti peculiari dell'attività didattica a distanza, per l'osservazione dei quali è stata predisposta un'apposita griglia, i cui descrittori principali sono la partecipazione attiva alle attività in sincrono, il rispetto delle consegne in piattaforma, la capacità di relazione a distanza, la personalizzazione ed originalità delle prove, l'azione consapevole nell'ambiente digitale.

Valutazione intermedia, pausa didattica e corsi di recupero

Al termine degli scrutini intermedi, ogni consiglio di classe, dopo aver valutato le difficoltà degli studenti e preso atto delle discipline con un maggior numero di debiti, propone uno o più corsi di recupero. La scuola raccoglie le richieste dei Consigli Classe e, compatibilmente con la disponibilità oraria dei docenti della classe (o di altra classe in caso di loro indisponibilità) e con le risorse finanziarie della scuola, attiva i corsi di recupero richiesti e ne comunica l'inizio alle famiglie o tutori degli studenti interessati con

la pubblicazione di una circolare con la richiesta di aderire o comunicare tempestivamente la facoltà di non avvalersi del corso di recupero.

Dopo la fine degli scrutini intermedi, inoltre, per consentire alle classi di ripartire con un nuovo livello di omogeneità, si sospendono tutte le attività didattiche ad eccezione di quelle extracurricolari e quelle finalizzate al recupero dei debiti per primo periodo, in modo da dare la possibilità agli studenti interessati di recuperare i debiti formativi e agli studenti senza debito di approfondire lo studio delle discipline in cui incontrano maggiori difficoltà. Durante questo periodo gli studenti non interessati al recupero possono partecipare alle attività di potenziamento e/o alle attività di tutoraggio tra pari secondo quanto deciso dai Consigli di Classe e dai singoli docenti.

L'istituto attua nel corso dell'anno scolastico interventi didattici finalizzati all'approfondimento di materie curriculari in vista degli esami di stato, per le quinte classi. Vengono anche premiate le eccellenze con progetti ad hoc.

Recupero di PIA e PAI

Il recupero del Piano di Integrazione degli Apprendimenti sarà effettuato nelle seguenti modalità:

- i docenti che hanno la continuità nella classe riprenderanno gli argomenti non trattati nello scorso anno scolastico dando la priorità a quelli propedeutici all'apprendimento dei nuovi contenuti da trattare;
- se la disciplina non appartiene al piano di studi del corrente anno scolastico e i contenuti non sono propedeutici per trattare nuovi argomenti, i contenuti del P.I.A. non saranno recuperati.

Il recupero dei Piani di Apprendimento Individualizzati sarà effettuato nelle seguenti modalità:

- i docenti che insegnano la stessa disciplina in cui è stato compilato il P.A.I. nello scorso anno scolastico si occuperanno di predisporre le prove di verifica per gli alunni; saranno organizzate almeno due prove di verifica, una entro la fine del primo quadrimestre e una entro la fine dell'anno scolastico (per gli alunni che non avranno recuperato nella prima);
- nel caso in cui la materia indicata nel PAI non sia presente nell'attuale piano di studio e non vi siano nemmeno materie affini, non sarà effettuato il recupero del PAI.

L'avvenuto recupero delle carenze formative rilevate nello scorso anno scolastico e, di conseguenza, l'ammissione al nuovo anno scolastico, sarà stabilito dal Consiglio di Classe che valuterà globalmente il percorso formativo di ciascun alunno.

Criteri di valutazione del comportamento:

L'attribuzione del voto di comportamento viene effettuata dal Consiglio di Classe alla fine del primo periodo e alla fine dell'anno scolastico.

I criteri utilizzati tengono conto di: frequenza, impegno e partecipazione e rispetto delle regole.

Alla fine del primo periodo e alla fine dell'anno scolastico, prima degli scrutini, il coordinatore di classe prende visione del riassuntivo dei voti proposti sul registro elettronico, delle assenze e dei ritardi maturati da ogni singolo studente, delle note disciplinari e delle segnalazioni e, utilizzando la tabella di valutazione, elabora le proposte di voto che riporta al Consiglio di Classe durante lo scrutinio.

Il Consiglio, dopo discussione, decide se confermare o modificare il voto proposto. La tabella di valutazione per l'attribuzione del voto di comportamento è in allegato.

ALLEGATI: [TabellaCriteriComportamento.pdf](#)

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

I criteri di ammissione di un allievo alla classe successiva viene deliberata dal Collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità di procedure e di comportamenti nelle decisioni dei singoli Consigli di classe.

La valutazione complessiva degli allievi potrà rientrare in uno dei seguenti casi:

1. Conseguimento degli obiettivi formativi e di contenuto in tutte le discipline: lo studente è promosso (potrebbero rientrare in questo primo caso anche situazioni di non più di due lievi insufficienze).

2. Conseguimento degli obiettivi formativi e di contenuto in quasi tutte le discipline (fino a tre gravi insufficienze): sospensione del giudizio (O.M. n. 92/2007). Per gli alunni la cui formulazione del giudizio finale è stata rinviata il C.d.C. procede ad una valutazione della possibilità da parte loro di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero, che la scuola indica come obbligatori. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la patria potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi a verifica formale in tutte le materie con debito formativo, ai fini dell'accertamento dell'avvenuto recupero entro il termine dell'anno scolastico.

3. Insufficienza in più di tre discipline (delle quali non più di tre gravi): pur avendo partecipato alle lezioni con impegno nel corso dell'anno scolastico, partecipando assiduamente alle attività di recupero realizzate in orario curricolare e/o pomeridiano, le carenze permangono: in tal caso il Consiglio di Classe analizza e discute la possibilità per lo studente di recuperare le carenze formative con lo studio estivo e con interventi didattici programmati, tenendo conto dell'impegno, dell'interesse e delle potenzialità dello studente emersi nel corso dell'anno, delle sue attitudini e delle sue capacità di organizzare il proprio lavoro, della valutazione dello scrutinio intermedio.

Qualora il C. di C. riscontri la possibilità da parte dello studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto entro la fine dell'anno scolastico, procederà alla sospensione del giudizio; in caso contrario lo studente sarà non ammesso poiché avrà fatto registrare lacune a livello metodologico e contenutistico tali da pregiudicare l'assimilazione del programma di studio dell'anno successivo.

In generale la sospensione del giudizio in sede di scrutinio finale può aver luogo su tutte le conoscenze e abilità previste: è il caso in cui lo studente non abbia raggiunto il livello base delle competenze.

Su una parte di esse: è il caso in cui lo studente risulti non sufficiente in una parte specifica di conoscenze e abilità.

Il giudizio può essere sospeso anche solo per una parte limitata di conoscenze e abilità, ma con insufficienza grave. In questo caso, in sede di scrutinio integrativo, non si dà corso a "bocciatura" finale se si è evidenziato un progresso nell'apprendimento

4) mancato conseguimento degli obiettivi formativi e di contenuto, in seguito a partecipazione inadeguata, studio carente con conseguente profitto molto scarso evidenziato da gravi e/o diffuse insufficienze: lo studente non sarà ammesso alla classe successiva poiché avrà fatto registrare lacune a livello metodologico e contenutistico tali da pregiudicare l'assimilazione del programma di studio dell'anno successivo.

Criteria per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

Sono ammessi all'esame di Stato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli studenti del quinto anno che sono in possesso dei seguenti requisiti:

-aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste dall'articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;

-aver conseguito la sufficienza in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere l'alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto;

-aver conseguito la sufficienza in comportamento.

I candidati esterni sono ammessi se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

-aver compiuto diciannove anni entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

-essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

-essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o

essere in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n.226/05);

-aver cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

La partecipazione alle prove INVALSI non è un requisito obbligatorio per l'ammissione all'esame di Stato.

Lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento non è un requisito determinante per l'ammissione, ma il percorso fatto rientra comunque nel colloquio orale.

Criteria per l'attribuzione del credito scolastico

Il credito scolastico viene attribuito durante lo scrutinio conclusivo di ogni anno scolastico del secondo biennio e del quinto anno secondo quanto indicato nei D.P.R. 323/1998, D.M. 49/2000, D.M. 42/2007, Dlgs 62/2017, OM 11/2020.

Agli studenti del terzo e del quarto anno con sospensione del giudizio il credito viene

attribuito durante lo scrutinio differito.

Come specificato nell'Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e dell'OM 11/2020, il punteggio massimo dei crediti scolastici conseguibile negli ultimi tre anni è di 60 punti.

I 60 punti sono così distribuiti: max 18 punti per il terzo anno; max 20 punti per il quarto anno; max 22 per il quinto anno e attribuiti secondo quanto specificato nella tabella A allegata al Decreto n. 62/17.

I crediti formativi per le classi quinte vengono attribuiti, secondo la tabella allegata, in seguito a: attività di volontariato; attività culturali e artistiche; esperienze lavorative e di formazione professionale coerenti con l'indirizzo di studi; attività sportiva a livello agonistico.

Il Consiglio di Classe raccoglie la documentazione relativa alle attività svolte dagli studenti e ne valuta la rilevanza qualitativa e la coerenza con gli obiettivi formativi della scuola attribuendo ad ognuno il punteggio deliberato dal Collegio Docenti.

Rilevazione dei livelli di partenza

Per gli studenti del primo anno sono somministrati test nel periodo di accoglienza e i test specifici relativi alle singole discipline, adeguati ai programmi di studio pregressi degli alunni, concordati nei Dipartimenti disciplinari e secondo le modalità previste dal Progetto Accoglienza.

I test di rilevazione delle preconoscenze degli studenti e dei prerequisiti, necessari allo svolgimento dei contenuti disciplinari, sono somministrati in relazione a quanto deliberato nei Dipartimenti disciplinari, per tutte le altre classi.

Congruo numero e periodicità delle verifiche

Dal momento che le verifiche non possono limitarsi a rappresentare un definitivo stato di fatto (salvo nell'esame o in una interrogazione finale), ma hanno lo scopo di accertare in un determinato momento il possesso di particolari conoscenze o abilità in vista di un eventuale e auspicabile recupero o, nei casi positivi, di un ulteriore incremento:

1. Il numero di valutazioni scritte e orali a quadrimestre sono concordate nei Dipartimenti disciplinari e rese note agli studenti all'inizio dell'anno. Il voto di una verifica orale può consistere anche nella valutazione degli interventi dal posto.

Parte delle verifiche orali può essere svolta sotto forma di test o relazione scritta, secondo le necessità didattiche ravvisate dal docente.

2. Al fine di evitare una concentrazione di interrogazioni e prove scritte, i Consigli di classe potranno concordare modalità atte ad evitare la sovrapposizione di più verifiche scritte in una sola giornata, dando notizia della prova di verifica in anticipo sull'agenda del Registro Elettronico.

3. Le verifiche scritte si svolgono ad opportuni intervalli, affinché sia consentito agli alunni il superamento di eventuali carenze. A tal fine gli elaborati dovranno essere riconsegnati corretti e corredati dalle relative griglie di valutazione non oltre il 15° giorno dalla loro assegnazione, in tempo utile per poter rimediare a carenze evidenziate dalla verifica.

Metodi e criteri: la trasparenza

I criteri di valutazione per le prove scritte, orali, pratiche e grafiche (elementi di valutazione, griglie eventuali e scale di valori o numeriche) sono comunicati agli alunni all'inizio dell'anno e sono resi evidenti sul registro elettronico.

Al fine di consentire una effettiva presa di coscienza della propria situazione e per avviare gli alunni verso l'autovalutazione si mette al corrente l'alunno dell'esito di tutte le verifiche, comunicando ed eventualmente giustificando il voto numerico. A questo scopo è particolarmente utile e raccomandabile per l'alunno e per la famiglia una frequente consultazione del registro elettronico nella parte riguardante voti, annotazioni e agenda.

Verifiche

Le verifiche sono così articolate, anche in relazione a quanto previsto dalle progettazioni curriculari:

- osservazioni sistematiche;
- interrogazione – colloquio;
- prove scritte;
- prove grafiche;
- prove pratiche;
- questionari.

La scelta del tipo di verifica (questionari a risposta multipla, Vero/Falso, test a corrispondenza e a completamento, interrogazione- colloquio, svolgimento del tema, prove grafiche, prove pratiche applicate a procedure tecnologiche e analitiche) è effettuata liberamente dal docente in base ai parametri di conoscenza, abilità e competenza, che vuole verificare. Tutti i docenti attuano tipologie di prove di verifica coerenti anche con quelle previste dalla normativa sugli Esami di Stato.

I risultati delle valutazioni intermedie e finali sono pubblicati sul registro elettronico immediatamente dopo lo scrutinio dal D.S. e contestualmente diventano visibili alle famiglie, che ne prendono visione selezionando la conferma di lettura.

Criteri di valutazione per lo scrutinio integrativo

Agli allievi per i quali nello scrutinio finale il C.d.C. ha sospeso il giudizio viene data la possibilità di dimostrare il recupero delle carenze formative evidenziate entro la fine dell'anno scolastico. L'ammissione all'anno scolastico successivo avviene in sede di scrutinio integrativo, previo accertamento del recupero delle carenze, in presenza di valutazioni sufficienti in tutte le discipline. Qualora la verifica dei risultati conseguiti dall'allievo dimostri un raggiungimento solo parziale degli obiettivi formativi e di contenuto previsti, il CdC procede alla formulazione del giudizio finale che può dare esito positivo, e di conseguenza comportare l'ammissione dell'allievo alla classe successiva, solo nel caso siano presenti le seguenti condizioni:

- non permangono carenze gravi;
- l'allievo ha dimostrato un progresso nell'apprendimento rispetto al livello di partenza;

- l'allievo presenta solo carenze lievi in non più di due discipline;
- l'allievo dimostra di avere le potenzialità per seguire con profitto il programma di studi dell'anno scolastico successivo, senza considerevoli difficoltà e gravi disorientamenti.